



ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/30 APRILE 2005

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n.437
del 5 novembre 1998)

Verona, 29 marzo 2005



AVVISO DI CONVOCAZIONE

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa
Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona 00320160237

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 29 aprile 2005 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Centro "PalaExpo" – 2° piano, alle ore 9.00 di Sabato 30 aprile 2005, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2004 e della relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2004, alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo per gli esercizi 2004 e 2005 e alla determinazione della medaglia di presenza per l'esercizio 2005;
2. Nomina di amministratori;
3. Nomina di probiviri;
4. Estensione dell'incarico alla società di revisione.

Parte straordinaria

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 36, 38, 39, 42, 46, 47, 48 e 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno, nei termini previsti dalla vigente normativa, messe a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Si rammenta che, a norma di Legge e di Statuto, possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni ed in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso cui i propri titoli sono depositati, ai sensi dell'art.85 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e della Delibera Consob n.11768 del 23 dicembre 1998.

A sensi di Statuto, i Soci iscritti a Libro dopo il 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata certificazione attesti il possesso di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della citata Delibera Consob dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista ed il rilascio della relativa certificazione.



PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2004 e della relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2004, alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo per gli esercizi 2004 e 2005 e alla determinazione della medaglia di presenza per l'esercizio 2005

Si riportano di seguito la proposta di deliberazione in merito all'approvazione del bilancio e alla distribuzione dell'utile, rinviando, relativamente al bilancio e alla relazione sulla gestione, alla documentazione relativa. A seguire sono riportate le proposte relative alle altre deliberazioni del presente punto dell'ordine del giorno in applicazione delle disposizioni statutarie come modificate nell'Assemblea del 24 aprile 2004 (cfr. All.1).

"Egredi Consoci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio per l'esercizio 2004 in tutte le sue componenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone inoltre il seguente riparto dell'utile di esercizio, non senza preliminarmente ricordare che, per quanto riguarda le erogazioni a favore di finalità di indole economico-sociale o di beneficenza ed i compensi al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, le modifiche statutarie introdotte dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2004 ne prevedono ora l'imputazione a carico dell'esercizio.

Il riparto proposto dell'utile di esercizio di 106.284.898 euro, è il seguente:

alla riserva legale il 20%	euro	21.256.980
alle azioni aventi diritto, in circolazione alla data del 31 dicembre 2004 (per poter assegnare un dividendo in ragione di euro 1,35 per azione, al lordo delle eventuali imposte dovute per legge)	euro	63.978.158
alla riserva dividendi	euro	21.049.760

Se le presenti proposte saranno da Voi approvate, il dividendo complessivo di 1,35 euro per azione, al lordo delle eventuali imposte dovute per legge, potrà essere distribuito, stante la vigente normativa, a partire dal 12 maggio, con data stacco il giorno 9 dello stesso mese."

Il Consiglio, tenuto presente le nuove prescrizioni di legge e statutarie per la determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, con particolare riferimento rispettivamente all'art.2389 del codice civile e all'art.26 dello Statuto Sociale, anche alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, le funzioni svolte, le dimensioni raggiunte dal Gruppo ed i correlati impegni e responsabilità nonché le precedenti deliberazioni in materia, propone i seguenti emolumenti:

- | | | | |
|---|--|------|------------|
| - | Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2004 | Euro | 636.000,00 |
| | <i>di cui Euro 96.000,00 quale compenso aggiuntivo per i componenti il Comitato Esecutivo</i> | | |
| - | Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2005 | Euro | 810.000,00 |
| | <i>di cui Euro 180.000,00 quale compenso aggiuntivo per i componenti il Comitato Esecutivo</i> | | |
| - | Medaglia di presenza per l'anno 2005 | Euro | 450,00 |

2. Nomina di amministratori

Si ricordano le vigenti modalità per la presentazione delle candidature.

Ogni socio che abbia i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per essere eletto dall'Assemblea a far parte del Consiglio, può proporre la propria candidatura o accettarla, se proposta da altri.

I nominativi dei Soci, la cui candidatura sia stata comunicata per iscritto alla sede sociale non oltre il settimo giorno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione, saranno riportati, per conoscenza dei soci-elettori, in calce alla scheda di votazione.

Una commissione di tre Soci, tra i più anziani per appartenenza alla Società, sarà nominata dal Consiglio, per la presa d'atto e la convalida delle candidature.

Resta peraltro impregiudicato il diritto di ciascun Socio a proporre candidature, anche in sede assembleare che peraltro non verranno indicate nella scheda di votazione, ovvero il diritto di ciascun Socio a votare nominativi non indicati nella scheda di votazione.

Si ricorda che gli amministratori delle compagnie di assicurazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.186 del 24 aprile 1997, n.186, riportati nell'Allegato 2). Si ricordano inoltre le limitazioni al cumulo degli incarichi di cui all'art.34 dello Statuto Sociale.

In relazione alle previsioni del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana, i Soci vengono informati, contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione, sulla facoltà, nel caso intendessero candidarsi, di depositare presso la sede sociale un'informativa riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali (curriculum vitae) unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997, n. 186.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto,

“La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona e tredici residenti in altre province.

Essi sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica per un periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi. Si procede all'elezione dei Consiglieri residenti in provincia di Verona, e di quelli residenti in altre province, con votazione distinta.”

Relativamente all'assemblea indetta per il 29/30 aprile 2005, sono in scadenza e sono rieleggibili, avendo comunicato la propria candidatura, i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:



Consiglieri residenti in Provincia di Verona: Danilo Andrioli.

Al momento dell'approvazione della presente relazione è inoltre pervenuta, per la carica di amministratore residente in provincia di Verona, la ulteriore candidatura del Socio Maurizio Colato.

Consiglieri non residenti in Provincia di Verona: Pierluigi Angeli, Giuseppe Camadini, Stefano Gnechi Ruscone, Gaetano Migliarini, Carlo Alberto Pelliciardi.

Al momento dell'approvazione della presente relazione non sono pervenute, per la carica di amministratore non residente in provincia di Verona, ulteriori candidature.

3. Nomina dei probiviri

Si informa che in data 26 dicembre 2004 è purtroppo venuto a mancare il proboviro effettivo Enrico Nordio.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art.54 dello Statuto Sociale, è subentrato nelle sue funzioni il proboviro supplente Antonino Galice.

L'Assemblea è quindi chiamata a deliberare in ordine alla designazione del proboviro effettivo e del proboviro supplente atti a ricostituire nella sua integralità il Collegio, conformemente alle disposizioni statutarie.

Vengono quindi proposti:

per la riconferma nella carica, quale Membro Effettivo, il Socio Signor

- Antonino Galice

e, quale nuovo Membro Supplente, il Socio Signor:

- Marco Cicogna.

Si precisa che i nuovi nominati assumeranno l'anzianità di mandato dei componenti il Collegio in carica.

4. Estensione dell'incarico alla società di revisione.

Si ricorda che, a decorrere dall'esercizio 2005, il bilancio consolidato della Società dovrà essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

L'adempimento comporterà specifiche attività da parte della società di revisione, ulteriori ed integrative rispetto a quanto previsto nell'incarico triennale a suo tempo conferito.

In relazione a ciò, la società di revisione ha fatto pervenire una proposta di estensione dell'ambito del relativo contratto per lo svolgimento di attività propedeutiche alla revisione contabile, finalizzate alla acquisizione di elementi informativi e valutativi relativamente alle iniziative poste in essere in vista dell'applicazione dei citati principi contabili, e che prevede onorari integrativi per Euro 175.000, cui saranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfetaria del 5%, il contributo di vigilanza a favore della CONSOB, e l'IVA. Si evidenzia peraltro come la perdurante incertezza circa prestazioni ed adempimenti collegati o funzionali a detta attività di revisione, anche quali derivanti da possibili indicazioni ed orientamenti che potranno pervenire dalle Autorità di Vigilanza, non renda possibile allo stato attuale escludere l'eventualità di ulteriori attività, non ricomprese nell'ambito della predetta proposta e quindi con ulteriori oneri allo stato non determinabili: gli stessi potranno essere liquidati dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, con conseguente informativa alla prima riunione assembleare utile.

L'assemblea dei soci è chiamata ad assumere le competenti deliberazioni in ordine a quanto sopra.



PARTE STRAORDINARIA

**1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 36, 38, 39, 42, 46, 47, 48 e 55.
Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Egregi Consoci,

la elevata e crescente articolazione e lo sviluppo dimensionale raggiunto dal Gruppo Cattolica, la verifica e la riflessione interna sui sistemi di governo istituzionalmente previsti dalle vigenti normative ed il succedersi delle innovazioni legislative comportano la necessità di un periodico monitoraggio ed eventuale proposta di adeguamento della normativa statutaria.

In tale contesto si iscrivono le modifiche oggi proposte alla Vostra attenzione.

Anzitutto, viene proposto l'inserimento nello Statuto Sociale della figura dell'Amministratore Delegato.

Si tratta di un ruolo oggi non presente nel nostro Statuto, cui è correlabile la maggior parte delle modifiche statutarie oggi esaminate. Il Consiglio di Amministrazione, dopo attente e meditate valutazioni, ha ritenuto di proporre la previsione a livello statutario – peraltro come figura facoltativa – alla luce della necessità di poter accedere ad una più ampia articolazione dei livelli decisionali e deliberativi, in sintonia con le esigenze anche di speditezza operativa del Gruppo come si vanno manifestando, in modo peraltro non difforme da quello di altre consimili realtà societarie.

Le ulteriori modifiche proposte riguardano taluni aspetti della vita sociale e sono generalmente necessitate dall'esigenza di meglio precisarne i profili, anche alla luce degli orientamenti dottrinali e dei vincoli normativi dove vigenti.

In maggiore dettaglio, oltre ad alcune modifiche di ordine stilistico:

- . all'art.36, primo comma, viene prevista la possibilità di nomina dell'Amministratore Delegato secondo modalità analoghe a quelle delle altre cariche statutarie. Si propone l'introduzione di nuovo comma, terzo nel testo prospettato, che precisa l'applicazione al Comitato Esecutivo delle norme procedurali previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto applicabili, conformemente peraltro all'attuale prassi. L'intervento proposto al terzo comma estende infine all' Amministratore Delegato l'obbligo di informazione previsto dall'art.2381 del codice civile;
- . agli artt. 38 e 39 sono proposte modifiche nell'articolazione dei poteri di firma correlati all'introduzione della figura dell' Amministratore Delegato;
- . l'introduzione proposta, nell'art.42, costituisce ovvio completamento della facoltà di nomina introdotta nell'art.36;

- . nell'art.46 viene prevista l'estensione della possibilità del Consiglio di Amministrazione di determinazione di compensi ex art.2389 del codice civile all'Amministratore Delegato;
- . nell'art.47 la posizione dell' Amministratore Delegato viene correlata a quella del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo relativamente alla sovraordinazione al Direttore Generale, cui si confermano le competenze esecutive generali e la gestione corrente;
- . nell'art.48 vengono ridefinite le funzioni della Consulta, in aderenza alla necessità di assicurare anche formalmente un assetto istituzionale coerente con lo status di società quotata, oltre che con i ruoli e le prerogative degli altri organi societari;
- . all'art.55 la modifica proposta vuole rendere inequivoca l'operatività del Collegio in coerenza con le previsioni di cui all'art.34 del d.lgs. n.5/2003.

Art.36

Testo precedente	Testo proposto
<p>Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina partitamente tra i suoi membri, il Presidente, un Vice Presidente Anziano, un altro Vice Presidente ed un Segretario, che durano in carica fino al termine del mandato di Consigliere e sono rieleggibili.</p> <p>Essi, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, il Comitato Esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p>	<p>Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina partitamente tra i suoi membri, il Presidente, un il Vice Presidente Anziano, un altro Vice Presidente ed un Segretario, che durano in carica fino al termine del mandato di Consigliere e sono rieleggibili. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca.</p> <p>Essi, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.</p> <p>Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, il Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato, ove nominato, sono tenuti è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p>

Art.38

Testo precedente	Testo proposto
<p>La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.</p>	<p>La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all' Amministratore Delegato, ove nominato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di</p>

<p>Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla:</p> <p>(a) singolarmente ad uno o più Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione,</p> <p>(b) congiuntamente a due, ad altri Dirigenti od Impiegati nonché</p> <p>(c) a terzi per singoli atti.</p> <p>Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente e la delega ad essi concessa può essere limitata a determinati uffici o servizi.</p> <p>Il Direttore Generale può anche delegare la firma delle polizze singolarmente a Dirigenti, Impiegati od Agenti della Società.</p> <p>Le deleghe di cui al presente articolo saranno pubblicate a norma di legge.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>volta in volta da esso designate.</p> <p>Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla:</p> <p>(a) singolarmente ad uno o più Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione,</p> <p>(b) congiuntamente a due, ad altri Dirigenti od Impiegati nonché</p> <p>(c) a terzi per singoli atti.</p> <p>Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente e la delega ad essi concessa può essere limitata a determinati uffici o servizi.</p> <p>Il Direttore Generale può anche delegare la firma delle polizze singolarmente a Dirigenti, Impiegati od Agenti della Società.</p> <p>Le deleghe di cui al presente articolo saranno pubblicate a norma di legge.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.</p>
--	---

Art.39

Testo precedente	Testo proposto
<p>La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42, ultimo comma, del presente Statuto.</p> <p>Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.</p>	<p>La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42, ultimo comma, del presente Statuto.</p> <p>Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.</p>

Art.42

Testo precedente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'Assemblea.</p> <p>Segnatamente spetta al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo: a) di determinare i poteri del Comitato Esecutivo delegandogli in tutto o in parte, le proprie facoltà nei limiti di legge. Delle deliberazioni adottate il Comitato informerà il Consiglio, nell'adunanza immediatamente successiva;</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'Assemblea.</p> <p>Segnatamente spetta al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo: a) di determinare i poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato, delegandogli loro, in tutto o in parte, le proprie facoltà attribuzioni nei limiti di legge. Delle deliberazioni adottate il Comitato informerà Dell'attività svolta essi informeranno il Consiglio, nell'adunanza immediatamente successiva;</p>

<p>b) di nominare il Direttore Generale, stabilirne il trattamento economico e determinarne i poteri;</p> <p>c) di provvedere agli investimenti del Capitale sociale e delle riserve tecniche e patrimoniali, sia in immobili, sia in valori mobiliari di qualsiasi natura;</p> <p>d) di nominare i Dirigenti e gli Impiegati e di stabilirne l'inquadramento e il trattamento economico;</p> <p>e) di sospendere temporaneamente, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, l'ammissione di nuovi Soci;</p> <p>f) di stabilire le agenzie e le rappresentanze, di nominarne i titolari e di delegare ai rappresentanti esteri le facoltà richieste dalle leggi e regolamenti dei rispettivi Stati;</p> <p>g) di stanziare, a titolo di liberalità, somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente il 6% degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente;</p> <p>h) di sottoporre i bilanci all'approvazione dell'Assemblea;</p> <p>i) di convocare l'Assemblea, tanto in adunanza ordinaria quanto straordinaria, e di stabilirne l'ordine del giorno;</p> <p>l) di deliberare sugli atti giudiziari attivi e passivi da sostenersi, all'infuori di quelli relativi all'esazione dei premi, ai sinistri e alle locazioni di immobili, che spettano disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale;</p> <p>m) di autorizzare gli acquisti, le alienazioni, costituzioni di servitù,</p>	<p>b) di nominare il Direttore Generale, stabilirne il trattamento economico e determinarne i poteri;</p> <p>c) di provvedere agli investimenti del Capitale sociale e delle riserve tecniche e patrimoniali, sia in immobili, sia in valori mobiliari di qualsiasi natura;</p> <p>d) di nominare i Dirigenti e gli Impiegati e di stabilirne l'inquadramento e il trattamento economico;</p> <p>e) di sospendere temporaneamente, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, l'ammissione di nuovi Soci;</p> <p>f) di stabilire le agenzie e le rappresentanze, di nominarne i titolari e di delegare ai rappresentanti esteri le facoltà richieste dalle leggi e regolamenti dei rispettivi Stati;</p> <p>g) di stanziare, a titolo di liberalità, somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente il 6% degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente;</p> <p>h) di sottoporre i bilanci all'approvazione dell'Assemblea;</p> <p>i) di convocare l'Assemblea, tanto in adunanza ordinaria quanto straordinaria, e di stabilirne l'ordine del giorno;</p> <p>l) di deliberare sugli atti giudiziari attivi e passivi da sostenersi, all'infuori di quelli relativi all'esazione dei premi, ai sinistri e alle locazioni di immobili, che spettano disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale;</p> <p>m) di autorizzare gli acquisti, le alienazioni, costituzioni di servitù,</p>
--	--

<p>accensioni, trascrizioni, cancellazioni di ipoteche e rinuncia alle stesse, ed ogni altra formalità ipotecaria.</p> <p>Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</p>	<p>accensioni, trascrizioni, cancellazioni di ipoteche e rinuncia alle stesse, ed ogni altra formalità ipotecaria.</p> <p>Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</p>
--	--

Art.46

Testo precedente	Testo proposto
<p>Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e di altre particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui</p>	<p>Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui</p>

importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.	importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.
---	---

Art.47

Testo precedente	Testo proposto
L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.	L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato , e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.
Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.	Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

Art.48

Testo precedente	Testo proposto
La Consulta è un organo avente il compito di esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sull'organizzazione, sull'andamento e sullo sviluppo della Società. Essa sarà sentita, in particolare, su: - cambiamenti nella struttura della Società; - costituzione di Imprese collaterali; - programmi di sviluppo dell'Azienda.	La Consulta esamina tematiche attinenti il settore assicurativo, gli ambiti di attività della Società o della sua struttura, riferendone, tramite il Presidente, al Consiglio di Amministrazione.

Art.55

Testo precedente	Testo proposto
Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide inappellabilmente a	Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide inappellabilmente a

<p>maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto che di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.</p> <p>Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.</p>	<p>maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto che di e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.</p> <p>Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.</p>
---	---

Allegato 1)

Art.26, 1° comma

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Art.46, 1° comma

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26.

Art.46, 3° comma

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

Art.60, ultimo comma

Relativamente ai compensi agli amministratori, l'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2004 determinerà, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, il compenso di cui all'art. 46, primo comma, relativamente agli esercizi 2004 e 2005, nonché la medaglia di presenza di cui all'art. 46, terzo comma, relativamente all'esercizio 2005, applicandosi per quest'ultima all'esercizio 2004 quanto deliberato nell'Assemblea del 27 aprile 2002.

Allegato 2)

Estratto dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.186 del 24 aprile 1997.

Art. 2. Onorabilità.

Ai fini del presente decreto, il requisito dell'onorabilità ricorre se i soggetti interessati non si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione condizionale della pena:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari nonché dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 3. Professionalità.

Gli amministratori ed i sindaci di un'impresa assicuratrice devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensione adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche; economiche od attuariali.



Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a) e c) del comma 1.

Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente e richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, liquidatore e sindaco in imprese assicuratrici, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che siano stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto opera per il periodo di tre anni, decorrente dalla data di adozione dei provvedimenti stessi.